



**Decisione n. 15-2020 recante norme che disciplinano l'impiego dei tirocinanti in formazione presso la Corte dei conti europea**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE AD INTERIM DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA,**

- VISTE** le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** il regolamento interno della Corte e la decisione n.38-2016, del 2 giugno 2016, recante modalità di applicazione di tale regolamento, modificata da ultimo dalla Corte nelle riunioni del 14 settembre 2017 e 13 dicembre 2018;
- VISTA** la decisione n.2-2019 adottata dalla Corte nella riunione del 24 gennaio 2019, che stabilisce le norme interne per l'esecuzione del bilancio della Corte;
- VISTA** la decisione della Corte dei conti europea n. 29-2015, del 4 settembre 2015, relativa all'esercizio dei poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione;
- VISTE** le norme che disciplinano l'impiego dei tirocinanti in formazione presso la Corte dei conti europea approvate il 22 giugno 2015 e la clausola aggiuntiva n. 1 del 5 ottobre 2017;
- CONSIDERANDO** che le disposizioni attualmente in vigore richiedono modifiche sostanziali al fine di ampliare e chiarire il ruolo e le responsabilità dei tirocinanti, dei supervisor del tirocinio, dei coordinatori dei tirocini e del servizio Risorse umane, nonché di precisare i diritti e gli obblighi dei tirocinanti;

## HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

### Articolo 1 Finalità

- 1.1. La Corte dei conti europea (di seguito “la Corte dei conti”) organizza tirocini di formazione nei settori connessi alla propria attività al fine di fornire alle persone interessate, selezionate in base a una ripartizione geografica quanto più ampia possibile, una visione generale del processo d’integrazione europea attraverso l’esperienza quotidiana del funzionamento di una istituzione europea.
- 1.2. L’ammissione al tirocinio non conferisce alcun diritto o precedenza ai fini dell’assunzione presso la Corte dei conti.

### Articolo 2 Condizioni di ammissione

- 2.1 Per essere ammessi ad un tirocinio, i candidati devono dimostrare di:
  - avere la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione europea, salvo deroga concessa dalla Corte dei conti,
  - essere in possesso di un titolo universitario riconosciuto che dia accesso a posti del gruppo di funzioni degli amministratori, così come definito nello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, o aver completato almeno quattro semestri di studi universitari in un settore che rivesta interesse per la Corte dei conti presso un istituto di istruzione superiore di cui all’articolo 18,
  - avere manifestato l’intenzione di ricevere una formazione pratica attinente a uno dei settori d’attività della Corte dei conti,
  - non aver già beneficiato di un tirocinio (retribuito o non retribuito) presso una istituzione, un organo o un organismo dell’UE, ivi comprese la Banca europea per gli investimenti e la Banca centrale europea,
  - possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una buona conoscenza di almeno un’altra di tali lingue,
  - al momento della presentazione della candidatura, non essere stati o non essere in servizio presso una istituzione, un organo o un organismo dell’Unione europea, anche in qualità di agente temporaneo, agente contrattuale, agente contrattuale ausiliario, agente contrattuale interinale, esperto nazionale distaccato presso un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione europea o assistente di un deputato al Parlamento europeo.
- 2.2 I candidati selezionati sono tenuti a fornire inoltre:
  - un estratto recente del casellario giudiziario, quale previsto dalle autorità dei rispettivi paesi di provenienza per accedere alla funzione pubblica;
  - un certificato medico attestante l’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni da svolgere.
- 2.3 I candidati con disabilità non sono tenuti a fornire detto certificato, sostituito in tal caso da un certificato redatto dal medico curante che ne attesti la capacità ad inserirsi in un ambiente di lavoro in cui siano stati realizzati gli opportuni adeguamenti.

### Articolo 3 Durata del tirocinio

- 3.1 A decorrere dal 1° ottobre 2020, le sessioni di tirocinio saranno organizzate come segue:
- dal 1° marzo al 31 luglio dell'anno in corso;
  - dal 1° maggio al 30 settembre dell'anno in corso;
  - dal 1° ottobre dell'anno in corso al 29 febbraio dell'anno successivo.
- 3.2 Nell'ambito di una di queste tre sessioni, il tirocinio può durare da tre a cinque mesi.
- 3.3 A titolo eccezionale, e qualora le disponibilità di bilancio lo consentano, la Corte dei conti può concedere, in deroga alle disposizioni che precedono, un mese di tirocinio supplementare.
- 3.4 Non è possibile effettuare più di un tirocinio presso la Corte dei conti, indipendentemente dalla durata dello stesso.

### Articolo 4 Selezione

- 4.1 Il servizio Risorse umane stabilisce, in base alle necessità precedentemente espresse dalle entità funzionali e alle disponibilità di bilancio, il numero di tirocini attribuiti a ciascuna entità. Questo numero è poi comunicato a ogni entità funzionale che ne abbia presentato richiesta.
- 4.2 Le candidature possono essere presentate unicamente online, secondo le procedure stabilite dal servizio Risorse umane e pubblicate sul sito Internet della Corte dei conti.
- 4.3 Ogni entità funzionale è responsabile della selezione delle candidature, tenendo debitamente conto delle presenti disposizioni. La selezione viene effettuata in base ai meriti dei candidati e all'interesse del servizio.
- 4.4 La procedura di selezione mira ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e a garantire che tutte le domande siano trattate ed esaminate in modo equo. A parità di qualifiche e competenze, i candidati scelti in via preliminare verranno ulteriormente selezionati in modo da garantire per quanto possibile l'equilibrio geografico e di genere.
- 4.5 Al più tardi un mese prima dell'inizio del tirocinio, il servizio Risorse umane comunica personalmente ai candidati, unicamente per via elettronica, che la loro candidatura è accettata a condizione che vengano forniti i documenti giustificativi.
- 4.6 I candidati devono presentare tutti i documenti giustificativi necessari entro il termine stabilito dal servizio Risorse umane. Il mancato rispetto del termine di presentazione comporterà il rigetto della candidatura.
- 4.7 I candidati esclusi non saranno informati né dell'esito della loro candidatura né delle ragioni per cui non sono stati selezionati.
- 4.8 La Corte dei conti e il/la tirocinante firmano un contratto di tirocinio prima dell'inizio del tirocinio stesso. Qualsiasi proroga del tirocinio, prevista all'articolo 4 delle presenti disposizioni, deve essere formalizzata mediante una clausola aggiuntiva al corrispondente contratto di tirocinio.
- 4.9 I candidati selezionati possono ritirare la propria candidatura in qualsiasi momento prima della firma del contratto di tirocinio. Potranno presentare una nuova

candidatura per le sessioni di tirocinio successive, alle stesse condizioni esposte in precedenza.

- 4.10 Tuttavia, i candidati che rinunciano al tirocinio meno di due settimane prima della data di inizio non potranno più presentare domanda di tirocinio alla Corte dei conti per un periodo di due anni. La Corte dei conti può eventualmente decidere di derogare a questa regola in casi di forza maggiore debitamente motivati dai candidati.

#### Articolo 5 Competenze

5.1 Il “coordinatore dei tirocini” è l’agente designato da ciascuna entità funzionale della Corte dei conti per coordinare, da un punto di vista amministrativo, la selezione dei tirocinanti e lo svolgimento del loro tirocinio all’interno della suddetta entità.

5.2 In particolare, il coordinatore dei tirocini:

- rileva il fabbisogno di tirocinanti dell’entità funzionale nel corso di un dato esercizio di bilancio,
- consulta le banche dati dei candidati che hanno presentato una domanda di tirocinio per ciascuna sessione di tirocinio della Corte dei conti,
- raccoglie le domande di tirocinio della propria entità funzionale,
- comunica le candidature selezionate al servizio Risorse umane,
- segue, insieme al servizio Risorse umane, l’utilizzo della dotazione di bilancio della propria entità funzionale,
- è responsabile della comunicazione e della gestione di qualsiasi tipo di attività e/o manifestazione destinate ai tirocinanti organizzate dal servizio Risorse umane e/o dalla propria entità funzionale,
- gestisce, in collaborazione con i servizi competenti, eventuali incidenti significativi verificatisi nel corso del tirocinio e aiuta i tirocinanti della propria entità funzionale a risolvere qualsiasi problema importante.

5.3 Il “supervisore del tirocinio” è un funzionario o un altro agente della Corte dei conti che lavora presso l’entità funzionale a cui è assegnato/a il/la tirocinante e che:

- guida e supervisiona attentamente il/la tirocinante per tutta la durata del tirocinio,
- assegna compiti al/alla tirocinante, ne segue le prestazioni e l’integrazione nel servizio,
- notifica al coordinatore dei tirocini eventuali incidenti significativi verificatisi nel corso del tirocinio,
- redige, all’occorrenza, la lettera di raccomandazione del/della tirocinante.

#### Articolo 6 Obblighi generali

6.1 I tirocinanti sono tenuti ad osservare la massima discrezione riguardo a fatti e informazioni di cui siano venuti a conoscenza nel corso del tirocinio. Sono soggetti alle stesse norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali che si applicano al personale della Corte dei conti.

6.2 I tirocinanti devono attenersi alle istruzioni impartite dal supervisore del tirocinio e/o dal responsabile dell’entità funzionale a cui sono assegnati.

- 6.3 In qualsiasi momento del tirocinio e nell'interesse del servizio, i tirocinanti possono essere messi a disposizione di un altro servizio all'interno dell'entità funzionale a cui sono assegnati o di un'altra entità funzionale.
- 6.4 I tirocinanti sono tenuti a rispettare gli orientamenti deontologici applicati dalla Corte dei conti europea. Nello svolgimento dei compiti loro assegnati devono mostrarsi integri, cortesi e rispettosi. In particolare, ai tirocinanti si applica la decisione n. 26-2017 sulla politica volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali.
- 6.5 Nel corso del tirocinio, i tirocinanti devono consultare il rispettivo supervisore del tirocinio o, in assenza di questo, il coordinatore dei tirocini, su qualsiasi iniziativa che intendano intraprendere in relazione alle proprie attività o a quelle della Corte dei conti.
- 6.6 I tirocinanti non devono occuparsi di questioni in cui, direttamente o indirettamente, potrebbero avere interessi personali. Non possono avere impegni professionali con soggetti terzi che siano incompatibili con il tirocinio presso la Corte dei conti né svolgere una attività retribuita durante il periodo di tirocinio.
- 6.7 I tirocinanti che si trovino in una potenziale situazione di conflitto di interessi, quale descritta al paragrafo precedente, o che rischiano di trovarsi in tale situazione, devono segnalarlo immediatamente e per iscritto al supervisore del tirocinio e al coordinatore dei tirocini dell'entità funzionale a cui sono assegnati.
- 6.8 I tirocinanti sono tenuti a rispettare le stesse norme che si applicano al personale statutario della Corte dei conti nelle relazioni con i mass media. Si attengono alle istruzioni ricevute al riguardo, anche dopo la fine del tirocinio.
- 6.9 I tirocinanti non possono, né a titolo personale né in collaborazione con terzi, pubblicare o far pubblicare, su qualsiasi mezzo, informazioni relative al lavoro della Corte dei conti, senza previa autorizzazione dei servizi competenti dell'istituzione. Detto obbligo permane anche dopo la fine del tirocinio.
- 6.10 La Corte dei conti acquisisce irrevocabilmente la proprietà, a livello mondiale, dei risultati di lavori eseguiti dai tirocinanti durante il periodo di tirocinio e la totalità di diritti di proprietà intellettuale o industriale ad essi collegati, compresi i diritti di autore, di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di diffusione.
- 6.11 I tirocinanti sono impiegati a tempo pieno. Gli orari di lavoro sono quelli in vigore alla Corte dei conti. La prestazione di ore di lavoro straordinario non dà diritto ad alcuna compensazione né ad una remunerazione aggiuntiva o alla maggiorazione della borsa di tirocinio.

## Articolo 7 Cessazione anticipata e fine del tirocinio

- 7.1 Il tirocinio si conclude alla fine del periodo per cui è stato concesso.
- 7.2 La Corte dei conti può tuttavia porre anticipatamente fine al tirocinio in uno dei seguenti casi:
- su richiesta motivata e scritta del/della tirocinante, con un preavviso di almeno tre settimane.

La richiesta è presentata al supervisore del tirocinio, che la trasmette senza indugio al coordinatore dei tirocini della propria entità funzionale. Quest'ultimo

informa il servizio Risorse umane al massimo entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della domanda di cessazione.

Il servizio Risorse umane emana una decisione di fine del tirocinio e, dopo la firma, la comunica immediatamente all'interessato/a e agli altri servizi competenti.

Il/la tirocinante è tenuto/a a rimborsare quella parte della borsa di tirocinio eventualmente versatagli/le per il periodo di tirocinio non effettuato. Il/la tirocinante può lasciare la Corte dei conti a fine mese o a metà mese.

- o a seguito di un parere debitamente motivato del responsabile dell'entità funzionale a cui è assegnato il/la tirocinante, in caso di grave inosservanza degli obblighi a cui i tirocinanti sono vincolati in virtù delle presenti disposizioni.

Il parere è trasmesso senza indugio al servizio Risorse umane dal coordinatore dei tirocini dell'entità funzionale interessata.

Dopo aver sentito il/la tirocinante, il servizio Risorse umane emana una decisione di fine del tirocinio e, dopo la firma, la comunica immediatamente all'interessato/a e agli altri servizi competenti.

Il/la tirocinante è tenuto/a a rimborsare quella parte della borsa di tirocinio eventualmente versatagli/le per il periodo di tirocinio non effettuato. Il/la tirocinante può lasciare la Corte dei conti a fine mese o a metà mese.

- o in caso di forza maggiore, come una crisi sanitaria, una guerra o una catastrofe naturale o di altra natura, cambiamenti strutturali rilevanti alla Corte dei conti o qualsiasi altro evento che corrisponda alla definizione giuridica di "forza maggiore".

Il servizio Risorse umane emana una decisione di fine del tirocinio e, dopo la firma, la comunica immediatamente all'interessato/a e agli altri servizi competenti.

Il/la tirocinante non è tenuto/a a rimborsare la parte della borsa di tirocinio che potrebbe aver percepito per il periodo di tirocinio non effettuato. Il/la tirocinante può lasciare la Corte dei conti immediatamente dopo la notifica della decisione di fine del tirocinio.

- 7.3 Nel caso in cui la Corte decida di porre fine al tirocinio, essa non è tenuta a fornire alcun preavviso e non è previsto alcun diritto a compensazione.
- 7.4 La Corte dei conti può decidere di vietare al/alla tirocinante l'accesso ai propri edifici e alle proprie applicazioni informatiche.
- 7.5 Inoltre, in caso di condotta gravemente repressibile del/della tirocinante, la Corte dei conti si riserva il diritto di avviare un'azione legale nei suoi confronti.

## Articolo 8 Diritti pecuniari

- 8.1 I tirocinanti ricevono una borsa di tirocinio mensile di 1 350,00 euro.
- 8.2 Dietro presentazione di idonei documenti giustificativi, il/la tirocinante con disabilità può ricevere una borsa mensile di 1 850,00 euro.
- 8.3 La Corte può autorizzare tirocini non retribuiti. Questi ultimi sono soggetti alle norme sancite dalla presente decisione.

## Articolo 9 Regime fiscale

9.1 Le borse di tirocinio non sono soggette al regime fiscale speciale che si applica ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea. Spetta pertanto ai tirocinanti adempiere ai propri obblighi in materia di imposizione fiscale, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili.

## Articolo 10 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

- 10.1 I tirocinanti devono essere assicurati contro i rischi di malattia e infortunio.
- 10.2 Nel caso i tirocinanti non siano coperti autonomamente da un regime di assicurazione malattia, la Corte dei conti proporrà loro un'assicurazione. In tal caso, i tirocinanti dovranno sostenere un terzo del premio di assicurazione.
- 10.3 Se la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dalle autorità nazionali o da compagnie di assicurazione nazionali non copre l'intera durata del tirocinio, per il periodo non coperto si applicano le disposizioni del paragrafo precedente.
- 10.4 La Corte provvederà ad assicurare i tirocinanti contro il rischio di infortuni.

## Articolo 11 Missioni

- 11.1 In via eccezionale e su richiesta debitamente giustificata del supervisore del tirocinio, approvata dal responsabile dell'entità funzionale a cui sono assegnati, i tirocinanti possono partecipare a missioni ufficiali della Corte dei conti. In tal caso, devono essere obbligatoriamente accompagnati da un agente dell'istituzione.
- 11.2 Alle missioni effettuate dai tirocinanti si applicano, mutatis mutandis, le norme generali in vigore per il personale della Corte dei conti.

## Articolo 12 Spese di viaggio di inizio e fine tirocinio

- 12.1 Entro i limiti geografici del territorio metropolitano (o ad esso assimilato) degli Stati membri dell'Unione europea, i tirocinanti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione dell'inizio e della fine del tirocinio.
- 12.2 Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno viene calcolato sulla base del percorso tra la sede del tirocinio e il luogo di residenza abituale del/della tirocinante prima dell'inizio del tirocinio. Se tale luogo di residenza è situato a meno di 50 chilometri dalla sede del tirocinio, il/la tirocinante non ha diritto a alcun rimborso.
- 12.3 Il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute e dietro presentazione dei documenti giustificativi nel caso:
- di un viaggio in treno, in seconda classe, eventualmente con cuccetta o vagone letto, per distanze comprese tra 51 e 500 chilometri;
  - di un viaggio in aereo, in classe turistica/economica, se questo tipo di trasporto risulta meno costoso del precedente, o se il percorso ferroviario supera i 500 chilometri, oppure quando l'interessato/a debba traversare un braccio di mare, salvo che non utilizzi l'Eurotunnel.
- 12.4 Se il/la tirocinante effettua il viaggio utilizzando un altro modo di trasporto rispetto a quelli sopra indicati, il rimborso avverrà su base forfettaria. Il pagamento forfettario è calcolato secondo le seguenti modalità:

- per tragitti da 1 a 1 000 chilometri: 0,1200 euro al chilometro;
  - per la tratta da 1 001 chilometri in poi: 0,0800 euro al chilometro;
  - per la tratta da 5 001 chilometri in poi: 0,0000 euro al chilometro.
- 12.5 Quando il luogo di residenza abituale è situato al di fuori del territorio dell'Unione europea, le spese di viaggio sono rimborsate unicamente a partire dalla capitale dello Stato membro dell'Unione europea più vicino a tale luogo.
- 12.6 Per aver diritto al rimborso di tali spese, il viaggio di andata deve aver luogo non prima del mese precedente la data di inizio del tirocinio, mentre il viaggio di ritorno deve aver luogo, al più tardi, nel corso del mese che segue la data di fine del tirocinio. Altrimenti, la Corte dei conti potrà rifiutare il rimborso delle spese in questione.

### Articolo 13 Ferie

- 13.1 Durante il periodo di tirocinio, i tirocinanti hanno diritto agli stessi giorni festivi e di chiusura degli uffici del personale statutario della Corte dei conti.
- 13.2 I tirocinanti hanno inoltre diritto a due giorni di ferie per ogni mese di tirocinio. Le domande di ferie devono essere presentate al supervisore del tirocinio e approvate dal responsabile dell'entità funzionale alla quale sono assegnati.
- 13.3 L'entità funzionale presso la quale è assegnato/a il/la tirocinante provvede al conteggio delle ferie e alla gestione delle domande.
- 13.4 I giorni utilizzati per partecipare a concorsi o esami, o per realizzare lavori nel quadro di studi universitari ecc. saranno dedotti da tali diritti.
- 13.5 I giorni di ferie non goduti non danno luogo ad alcuna compensazione finanziaria. Se il/la tirocinante si assenta per un numero di giorni superiore a quelli a cui ha diritto, una compensazione finanziaria equivalente al numero di giorni di ferie fruiti in eccesso verrà dedotta dall'importo della borsa mensile.
- 13.6 Se il/la tirocinante si assenta senza fornire giustificazione o supera il numero totale di giorni di assenza non giustificata per malattia, la durata dell'assenza verrà dedotta dai giorni di ferie a cui ha diritto. Se il/la tirocinante ha esaurito i giorni di ferie disponibili, una compensazione finanziaria equivalente verrà dedotta dall'importo della borsa mensile.

### Articolo 14 Assenze per malattia

- 14.1 In caso di malattia, i tirocinanti sono tenuti ad avvertire immediatamente il supervisore del tirocinio, il coordinatore dei tirocini dell'entità funzionale alla quale sono assegnati, nonché il servizio medico.
- 14.2 A partire dal quarto giorno di assenza consecutiva non giustificata per malattia, i tirocinanti devono far pervenire al servizio medico della Corte dei conti un certificato medico.
- 14.3 La durata totale delle assenze per malattia senza certificato medico non può comunque superare i sei giorni per l'intero periodo del tirocinio.
- 14.4 I tirocinanti parzialmente coperti dal rischio malattia dalla Corte dei conti, in virtù delle disposizioni dell'articolo 10 della presente decisione, non potranno richiedere il rimborso delle spese mediche sostenute dall'istituzione.



## Articolo 15 Protezione dei dati personali

15.1 Tutti i dati personali raccolti nel quadro della selezione e dell'impiego di tirocinanti saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.

## Articolo 16 Imputazione in bilancio

16.1 Le spese derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni sono imputate alla sotto-voce 1404\_03 del bilancio della Corte dei conti, ad eccezione delle spese sostenute per missioni, che saranno imputate all'articolo 162 del medesimo bilancio.

## Articolo 17 Ricorsi

17.1 Le decisioni prese in materia di tirocini non possono essere oggetto di ricorsi interni formali da parte dei tirocinanti.

17.2 Tuttavia, il servizio Risorse umane può offrire la sua mediazione per risolvere un problema specifico e puntuale, che non sia di natura tale da determinare la fine del tirocinio e che gli sia notificato dal/dalla tirocinante o dal coordinatore dei tirocini dell'entità funzionale a cui questo/a è assegnato/a.

17.3 I tirocinanti possono presentare ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contro una decisione adottata in applicazione delle presenti disposizioni.

## Articolo 18 Tirocinanti provenienti da istituti di istruzione superiore prestigiosi

18.1 Gli studenti provenienti da istituti di istruzione superiore prestigiosi che abbiano completato almeno quattro semestri di studio possono presentare domanda di tirocinio alla Corte dei conti alle condizioni stabilite nella presente decisione.

18.2 Ai sensi della presente decisione, sono considerati istituti di istruzione superiore prestigiosi quelli classificati tra i primi cento a livello mondiale nella classifica stilata da Quacquarelli Symonds (*QS World University Rankings*).

18.3 Se uno/una studente di un istituto di istruzione superiore prestigioso è selezionato/a per un tirocinio, la Corte dei conti applicherà d'ufficio, se necessario, una deroga al requisito della nazionalità di uno Stato membro dell'Unione europea.

## Articolo 19 Disposizioni finali

19.1 La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

19.2 Essa annulla e sostituisce le disposizioni che disciplinano l'impiego di tirocinanti in formazione presso la Corte dei conti europea adottate il 22 giugno 2015 e la clausola aggiuntiva n. 1 del 5 ottobre 2017.

19.3 Sarà comunicata all'auditor interno e al contabile della Corte dal Segretariato della Corte, e sarà pubblicata sulla pagina Internet dell'istituzione.

Fatto a Lussemburgo, il 21.07.2020

(s) Philippe FROIDURE  
*Segretario generale ad interim*